



**COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**  
**Provincia di AREZZO**

**ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO  
ELETTORALE**

AGGIORNAMENTO ALBO DELL'ANNO 2018

**IL SINDACO**

Visto l'art. 1 della legge 8 Marzo 1989, n. 95, modificato ed integrato con la legge 30 Aprile 1999, n. 120;

Rilevato che il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale deve provvedere alla formazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del citato art. 1 della legge n. 95/89;

**INVITA**

gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di **SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro il mese di NOVEMBRE p.v.**

La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici;
- c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (1).

La domanda indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall'ufficio elettorale del comune (reperibile c/o il Punto Amico o nel sito nella sezione dedicata ai servizi demografici) al quale la domanda dovrà essere presentata.

Dalla Residenza Municipale, li 29/09/2017

**IL SINDACO**  
Dott. Maurizio Viligiardi

(1) – Art. 38, D.P.R. n. 361/1957

<< Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) omissis; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno e dei trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; c) gli appartenenti alle forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alla elezioni per le quali si svolge la votazione>>.

- il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 è dello stesso tenore.